

**POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE**

ALL. N. 14 AL BANDO DI GARA

**CAPITOLATO RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE  
"GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"**

Durata della polizza

Dalle ore 00.00 del	01.06.2018
Alle ore 24.00 del	31.05.2021

**INDICE**

<b>POLIZZA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	
<b>DEFINIZIONI</b>	Pag. 4
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	Pag. 6
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede	Pag. 6
Art. 2 - Aggravamento del rischio	Pag. 6
Art. 3 - Diminuzione del rischio	Pag. 6
Art. 4 - Variazioni Normative	Pag. 6
Art. 5 - Assicurazioni presso diversi assicuratori	Pag. 6
Art. 6 – Durata e proroga dell'assicurazione	Pag. 6
Art. 7 – Pagamento ed effetto dell'assicurazione	Pag. 7
Art. 8 – Conteggio e regolazione del premio	Pag. 7
Art. 9 - Recesso in caso di sinistro	Pag. 7
Art. 10 – Modifiche dell'assicurazione	Pag. 7
Art. 11 - Legittimazione	Pag. 7
Art. 12- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	Pag. 8
Art. 13 – Oneri Fiscali	Pag. 8
Art. 14 - Foro competente	Pag. 8
Art. 15 - Interpretazione della polizza	Pag. 8
Art. 16 – Ispezione delle cose assicurate	Pag. 8
Art. 17 – Estensione territoriale	Pag. 8
Art. 18 – Coassicurazione e delega	Pag. 8
Art. 19 - Clausola broker	Pag. 9
Art. 20 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 9
Art. 21– Trattamento dei dati	Pag. 10
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge	Pag. 10
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	Pag. 10
Art. 23– Oggetto dell'assicurazione	Pag. 10
Art. 24 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi	Pag. 10
Art. 25 – Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale	Pag. 10
Art. 26 – Limiti di indennizzo - Franchigia	Pag. 11
Art. 27 – Rischi esclusi dall'assicurazione	Pag. 11

Art. 28 – Assicurazione “Claims Made” – Retroattività	Pag. 11
Art. 29 – Garanzia postuma	Pag. 12
Art. 30 – Persone non considerate terzi	Pag. 12
Art. 31 – Cessazione dell’assicurazione	Pag. 12
Art. 32 – Vincolo di solidarietà	Pag. 12
Art. 33– Attività di rappresentanza	Pag. 12
Art. 34 – Sinistri in serie	Pag. 12
Art. 35 – Copertura sostituti	Pag. 13
Art. 36 – Estensione Decreto Legislativo 81/2008	Pag. 13
Art. 37 – Perdite patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs 196/2003	Pag. 13
Art. 38 – Perdite patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli strumenti di firma elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 integrato dal D.Lgs. 235/2010 ed al DPCM del 22/03/2013)	Pag. 13
Art. 39 – Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge	Pag. 14
Art. 40 – Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabilità del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D.L. n. 174/2012)	Pag. 14
Art. 41 – Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali	Pag. 14
Art. 42 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro	Pag. 14
<b>CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DELLE ATTIVITA’ TECNICHE</b>	Pag. 15
<b>CALCOLO DEL PREMIO</b>	Pag. 19

**Questa è una polizza CLAIMS MADE, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall’Assicurato e da questi denunciate all’Assicuratore nel corso del Periodo di assicurazione.**

## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Assicurato:</b>	Il Contraente, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale.
<b>Assicurazione:</b>	la polizza di assicurazione
<b>Broker</b>	GBSAPRI SpA., broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza, riconosciuto dalla Società
<b>Contraente</b>	L'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.
<b>Danno</b>	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
<b>Danno materiale</b>	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte
<b>Dipendente/Amministratori</b>	Ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
<b>Dipendente Legale</b>	Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.
<b>Indennizzo/Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Massimale</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro
<b>Perdite patrimoniali</b>	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali
<b>Periodo di assicurazione</b>	Se la durata della polizza è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il periodo di assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della durata della polizza, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo periodo di assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della durata della polizza
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione

A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Pubblica Amministrazione</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>Retribuzioni lorde</b>	L'importo, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, che il Personale dipendente riceve a compenso delle proprie prestazioni, inclusi i compensi corrisposti ai Lavoratori interinali e agli Amministratori.
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	La responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
<b>Responsabilità Amministrativa Contabile:</b>	La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei Dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
<b>Responsabilità Civile:</b>	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi
<b>Sinistro</b>	Si configura un sinistro quando per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione, l'Assicurato riceve: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una qualsiasi comunicazione scritta di avvio di un procedimento giudiziario intentatogli contro al fine di imputargli una responsabilità e contenente una esplicita richiesta di risarcimento economico;</li> <li>- una qualsiasi richiesta scritta con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento.</li> </ul>
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice

**DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

**La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile professionale e patrimoniale derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad altri enti pubblici, Aziende, Consorzi o privati, che gestiscono con o per**

conto dell'Ente servizi o attività in regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi all'Ente contraente una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge o regolamenti.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONAFEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

### **Art. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

### **Art. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 4 - VARIAZIONI NORMATIVE**

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, la presente polizza con le stesse, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dalla presente polizza.

### **Art. 5 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto della presente polizza. Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

#### **Art. 6 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

La durata della polizza è stabilita in anni tre a decorrere dalle ore 00.00 del giorno 01/04/2018 alle ore 24.00 del 31/03/2021 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E' pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per le parti di recedere dalla polizza al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante l'invio di lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Alla scadenza del triennio è facoltà del Contraente/Assicurato richiedere la proroga della presente polizza, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e, comunque, per un massimo 180 giorni, previo invio di richiesta scritta alla Società, a mezzo raccomandata a/r che la Società si impegna sin d'ora ad accettare.

#### **Art. 7 - PAGAMENTO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE**

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.

Se il contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker.

#### **Art. 8 – CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza della polizza di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni successivi all' emissione della relativa appendice.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

#### **Art. 9 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro, e non oltre i 60 giorni successivi, le Parti possono comunicare la propria intenzione di recedere dalla polizza. Il recesso comunicato entro i termini avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevute di ritorno. In caso di recesso per sinistro la Società sarà tenuta a rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora esistano in vigore certificati e/o applicazioni che fanno riferimento alla presente polizza, la cancellazione della medesima avrà contestuale effetto anche per i predetti certificati e/o applicazioni.

#### **Art. 12 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 11 – LEGITTIMAZIONE**

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio. La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dalla presente polizza.

#### **Art.12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 13 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 14 - FORO COMPETENTE**

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Amministrazione.

#### **Art. 15 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 16 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

L'Assicuratore ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dall'Assicuratore di eseguire gli accertamenti;

#### **Art. 17 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

#### **Art. 18 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

##### **Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 C.C. e non in caso di A.T.I.**

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nella polizza di Assicurazione, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile, è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dalla polizza.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

**A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE**

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la polizza, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

**Art. 19 - CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della polizza a GBSAPRI S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza sul premio imponibile.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

**Art. 20 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Compagnia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. Nel caso in cui la Compagnia, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Compagnia e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Compagnia s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Compagnia sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la presente polizza si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c.,

**A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE**

non si estende alle obbligazioni della Compagnia derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione della polizza.

**Art. 21 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.lgs 196/2003, ciascuna delle Parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**Art. 22- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Italiane.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**Art. 23 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni colposi commessi da parte di uno o più Dipendente/Amministratori di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o più Dipendente/Amministratori dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei soggetti responsabili.

L'assicurazione comprende inoltre:

- Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
- Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

**Art. 24 - PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI**

L'Assicurazione di cui all'Art 22 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da Terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

**Art. 25- PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE**

### A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

L'Assicurazione di cui all'Art 22 comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

#### **Art. 26 - LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIA**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 3.000.000,00 per ciascun Sinistro e di € 7.500.000,00 cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.

In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti/Amministratori nello stesso Sinistro, la Società risponderà fino e non oltre il massimale di € 5.000.000,00 indipendentemente dal numero dei Dipendenti/Amministratori coinvolti.

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro e/o in aggregato pari ad € 10.000,00

#### **Art. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

- a) Danni Materiali di qualsiasi tipo salvo quelli conseguenti ad errori professionali;
- b) attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell'Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Società o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 23 che segue;
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più Dipendenti accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 e al D.Lgs 209/2005 – titolo X;
- g) le responsabilità, accertate con provvedimento definitivo dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente/Amministratore per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa Contabile e per colpa grave;
- h) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della durata della polizza;
- i) multe, ammende, sanzioni inflitte all'Assicurato;

nonché per i Danni:

- j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- k) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

#### **Art. 28 – ASSICURAZIONE “CLAIMS MADE” - RETROATTIVITÀ**

### A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva al 31/12/2002 (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza. Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza già al momento della stipulazione dell'Assicurazione di alcun elemento o circostanza che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento in relazione a sinistri coperti dalla presente assicurazione, per fatto imputabile al medesimo, od alle persone di cui lo stesso deve rispondere.

#### **Art. 29 - GARANZIA POSTUMA**

Nel caso di morte o pensionamento o di cessazione dell'attività dei soggetti per cui l'Ente è assicurato, l'Assicurazione è operante per i sinistri denunciati alla Società nei due anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Il massimale è l'obbligazione massima alla quale la Società è tenuta, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un periodo di assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cesserà automaticamente relativamente al Dipendente licenziato per giusta causa. Qualora risulti che i danni relativi a un sinistro rientrante nella garanzia postuma siano risarcibili da altra assicurazione, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.

#### **Art. 30 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore dell'ente assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale amministratore nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 32 che segue.

#### **Art. 31 - CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 28 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai Dipendenti/Amministratori che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

#### **Art. 32 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto al danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

#### **Art. 33 – ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 26 b) si precisa che l'assicurazione vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di appartenenza in altri Enti, Società o organi collegiali.

#### **Art. 34 – SINISTRI IN SERIE**

In caso di sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo sinistro regolarmente denunciato alla Società sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e

anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 41 in quanto applicabili.

#### **Art. 35 - COPERTURA SOSTITUTI**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti dell'Assicurato l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

#### **Art. 36 - ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008**

Sempre che il relativo addetto, dipendente dell'Ente assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 37 - PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CUI AL D.LGS 196/2003**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

#### **Art. 38- PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI FIRMA ELETTRONICA DI CUI AL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D. LGS. 82/2005, INTEGRATO DA D. LGS. 235/2010 E DAL DPCM DEL 22/3/2013)**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica.

Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo.

#### **Art. 39 - CUSTODIA TITOLI E BENI PER LE CATEGORIE PROFESSIONALI PER CUI TALE PREROGATIVA È RICHIESTA PER LEGGE**

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di €. 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 5.000,00.

#### **Art. 40 - PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (LEGGE N. 190/2012 E D. L. N. 174/2012)**

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. L. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

#### **Art. 41 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI**

Si conviene che la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell'Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in cui sia stata avanzata una esplicita richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (ex art. 535 c.p.p.).

#### **Art. 42 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto alla Società oppure al Broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

### A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

- 7.1 l'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata o telefax o mail – alla Società, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
- 7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
  - 7.1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei danni subiti;
  - 7.1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato.
- L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 7.1.2 e 7.1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di assicurazione.
- 7.2 la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dalla Società come se fosse fatta dall'Assicurato stesso;
- 7.3 l'Assicurato dovrà dare alla Società tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente polizza senza la loro autorizzazione.
- 7.4 considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del sinistro durante il periodo di assicurazione fermo restando quanto precisato ai comma 7.1. e 7.2 sopra comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo.
- 7.5 senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

## **CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

### **A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La garanzia di cui all'art. 22 è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

1. le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
  - progettista e verificatore della progettazione
  - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
  - collaudatore;
  - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni.

### A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

- "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- responsabile del procedimento ai sensi del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)

con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

2. le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.
3. le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
4. i danni materiali e corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
5. *Condizioni Aggiuntive*
  - l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
  - l'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.

### **B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- dolo del legale rappresentante dell'Assicurato;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- calunnia, ingiuria, diffamazione;
- possesso, custodia uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del D. Lgs. n° 209/2005;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di

### A TUTELA DI UN DIRITTO FONDAMENTALE

sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

- multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

- per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- per la prestazione di servizi iniziati in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

### **C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA**

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

### **D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE**

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché la polizza sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

### **E) DANNI ALLE OPERE**

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori o collaudo la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

### **F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con applicazione di una franchigia per sinistro pari ad Euro 1.000,00.

### **G) ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE**

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D. Lgs 50/16, relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.P.R. 207/2010. La Società si impegna a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista ed il Verificatore, dipendenti del Contraente, non fossero singolarmente assicurati nelle funzioni di cui alla garanzia base.

In deroga alle definizioni di polizza si precisa che, limitatamente a tale garanzia, per assicurato si intende anche la persona fisica indicata negli schemi tipo relativi a ciascuna applicazione di garanzia.

## CALCOLO DEL PREMIO

Il premio anticipato dovuto dalla contraente viene così calcolato:

<b>Retribuzione annua lorda</b>	<b>Tasso finito pro-mille</b>	<b>Premio finito anticipato</b>
€ 8.500.000,00		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Imposte	
Totale	